CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA

11 febbraio 2000, n. 40.

In caso di voto espresso a favore di un candidato consigliere e a una lista diversa da quella di appartenenza, è valido il voto alla lista, al candidato sindaco ad essa collegato e nullo il voto di preferenza. In caso di valida espressione del solo voto ad un candidato consigliere, il voto è attribuito allo stesso, alla lista di appartenenza e al candidato sindaco a questa collegato.

Omissis.

- 2. Nel merito, il thema decidendum è delimitato dal primo e secondo motivo d'appello all'esame delle doglianze originariamente dedotte con il terzo motivo del ricorso di primo grado, concernenti l'attribuzione al candidato Sindaco ..., e alla lista n. 1 allo stesso collegata, di (circa) trentacinque voti che avrebbero invece dovuto, secondo i ricorrenti, essere invalidati. In particolare:
- a) diciannove (circa) di tali voti sono stati espressi, secondo allegazione difensiva, con l'apposizione di un segno di croce sul contrassegno della lista n. 1 e l'indicazione di un voto nominativo di preferenza a favore di un candidato consigliere appartenente alla lista n. 2;
- b) altri dieci voti (circa) sono stati espressi con modalità analoghe a quelle sopra indicate, ma con un ulteriore segno sul nome del candidato Sindaco collegato alla lista n. 1 (...);

 Omissis.
- 3. Con il primo motivo d'appello viene censurato il capo di decisione che ha dichiarato inammissibili le doglianze sopra riportate sub a-b). Assumono al riguardo gli appellanti che il principio di diritto enunciato dal T.A.R. sulla base della richiamata normativa regionale (validità del voto al candidato Sindaco e alla lista collegata ed inefficacia del voto di preferenza in favore di candidato consigliere appartenente ad altra lista) varrebbe nel solo caso in cui il voto di preferenza sia apposto nello stesso riquadro della lista votata, laddove in tutte le schede oggetto di contestazione la preferenza al candidato consigliere sarebbe stata correttamente espressa nel corrispondente rigo accanto al contrassegno della lista (n. 2) cui il candidato stesso appartiene. Poiché l'ordinamento prescrive che la preferenza validamente espressa per un candidato di una lista vale come alla lista stessa, ci si troverebbe di fronte a schede nelle quali l'elettore ha espresso contemporaneamente il proprio voto per due liste, con conseguente invalidità del voto stesso, per assoluta impossibilità di discernere quale sia stata la volontà effettiva dell'elettore.

Sebbene suffragato da un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr., in particolare, la decisione n. 1087 del 1996 della V Sezione, richiamata - non sempre a proposito - da altre successive), ritiene il Collegio che tale assunto non possa essere condiviso. La proposta distinzione tra due diverse modalità di espressione del voto di preferenza, in ragione della collocazione topografica del nominativo del candidato consigliere nel riquadro corrispondente alla lista di appartenenza del candidato medesimo, ovvero in quello pertinente ad altra lista, congiuntamente votata con crocesegno apposto sul relativo simbolo, non trova invero alcun riscontro nella vigente legislazione elettorale, sia nazionale che regionale.

I principi fondamentali che regolano la materia in esame sono, in sintesi, i due seguenti:

- il primo, secondo cui in caso di espressione congiunta di un voto di lista e di un voto di preferenza a favore di un candidato consigliere appartenente a lista diversa da quella votata, è valido il voto alla lista, ed al candidato Sindaco con essa collegato, mentre è inefficace il voto di preferenza (per la legislazione nazionale, cfr. art. 57 comma 4 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, come modificato dall'art. 34 L. 25 marzo 1993 n. 81; per la legislazione regionale, cfr. art. 38 comma 10 D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, come modificato dall'art. 29 legge reg. n. 7 del 1992, in relazione al disposto dell'art. 2 comma 3 L. reg. 15 settembre 1997 n. 35);
- il secondo, a mente del quale, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intendono validamente votati anche la lista di appartenenza del candidato medesimo e, di riflesso, il candidato Sindaco con essa collegato (per la legislazione statale, cfr. art. 5 comma 4 L. 25 marzo 1993 n. 81 e art. 5 D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132; per la legislazione regionale, art. 38 comma 12 D.P.R.S. n. 3 del 1960, come modificato dall'art. 29 legge reg. n. 7 del 1992, e art. 12 legge reg. n. 35 del 1997).

Come evidente, i due principi enunciati riguardano fattispecie tra loro ben distinte e non confondibili, né intercalabili l'una con l'altra: la prima postula l'espressione, da parte dell'elettore, di due voti tra loro divergenti, e trova la propria definizione normativa nell'affermazione della prevalenza del voto dato alla lista (ed al candidato

Sindaco) rispetto alla preferenza accordata al candidato consigliere; la seconda presuppone invece che la scheda contenga un'unica indicazione di voto, a favore di un candidato consigliere, e viene risolta attraverso la qualificazione ope legis di tale modalità espressiva, in mancanza di indicazioni di segno contrario, come voto validamente formulato anche in favore della lista cui appartiene il candidato votato, nonché del candidato Sindaco con essa collegato. Ulteriori variabili sono concettualmente possibili nel caso in cui il Legislatore ammetta il c.d. voto dissociato tra lista e candidato Sindaco, e di questa facoltà l'elettore si sia concretamente avvalso: una tale eventualità, peraltro, non ricorre nella fattispecie all'esame, in cui le schede in contestazione contengono o un'unica espressione di voto su un contrassegno di lista, ovvero due concordi espressioni di voto a favore del candidato Sindaco e della lista con il medesimo collegata.

Ciò stante, deve ritenersi infondato l'assunto - su cui si basa la difesa appellante - dell'equivalenza tra l'espressione di voto mediante crocesegno sul simbolo di lista (ed eventualmente del candidato Sindaco) e quella mediante indicazione nominativa di un candidato consigliere, posto che quest'ultima modalità è ritenuta ex lege indicativa di univoca volontà dell'elettore nel solo caso in cui questi abbia contestualmente omesso di votare anche un contrassegno di lista. E cade, di conseguenza, anche il tentativo di ricostruire la volontà effettiva dell'elettore, in ragione dell'ubicazione, nella scheda, della preferenza nominativa espressa a favore del candidato consigliere: questa, infatti, costituisce valido voto di lista anche nel caso in cui la relativa scritturazione sia apposta in sede non appropriata, ivi compreso il riquadro corrispondente a lista diversa da quella di appartenenza, purché non venga contestualmente resa alcuna indicazione di voto in favore di altra lista; per converso, ove sia rinvenibile l'espressione di un voto di lista, avente ex se valore di voto anche a favore del candidato Sindaco collegato (art. 2 comma 3 legge reg. n. 35 del 1997), nonché, a maggior ragione, ove risultino congiuntamente votati sia il contrassegno di lista che il candidato Sindaco collegato, la contestuale espressione di un voto di preferenza a favore di un candidato consigliere di altra lista è comunque inefficace, ma non invalida il divergente voto di lista, anche se la relativa scritturazione sia stata apposta nel riquadro corrispondente alla lista di appartenenza del candidato votato.

Per le svolte considerazioni deve pertanto ritenersi che, ove pure fossero rinvenibili le (circa) ventinove schede di cui è menzione nel primo motivo d'appello, resterebbe confermata l'attribuzione dei relativi voti al candidato Sindaco ... ed alla lista n. 1 al medesimo collegata, così come correttamente disposto dagli uffici elettorali, mentre dovrebbero invalidarsi i voti di preferenza eventualmente attribuiti ai consiglieri appartenenti alla lista n. 2, senza alcuna incidenza modificativa sull'esito della competizione elettorale.

Il motivo d'appello deve, conseguentemente, essere rigettato. *Omissis.*